



Cosa fare per certificare l'esenzione

Per fruire del diritto all'esenzione per reddito il cittadino deve essere in possesso del certificato nominativo di esenzione che l'Azienda Sanitaria di appartenenza rilascia a richiesta, ed esibirlo al **medico di famiglia**, pediatra o specialista del SSR, al momento della prescrizione di una visita o di un esame specialistico; il medico trascriverà sulla ricetta il codice di esenzione riportato sul certificato.

Dal 1° dicembre 2011, dunque, l'esenzione dal ticket per reddito sarà riconosciuta **esclusivamente** presentando ricette con il codice di esenzione riportato dal medico prescrittore.

Non sono ammessi rimborsi del ticket pagato in caso di ricette non riportanti il previsto codice di esenzione.

Come ottenere il certificato

Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze elabora, sulla base delle informazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps, l'elenco degli assistiti aventi diritto all'esenzione per reddito. La lista degli esenti è predisposta sulla base dell'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare disponibile al sistema informativo Anagrafe tributaria.

Presso l'Azienda Sanitaria di appartenenza è reperibile un **apposito modello** con il quale richiedere la consegna del certificato di esenzione secondo quanto attestato nei suddetti elenchi.

Negli elenchi non sono inclusi i disoccupati e loro familiari a carico, i nuovi nati, coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi nell'anno 2010. In questi casi, **se** il cittadino ritiene di avere diritto all'esenzione, **deve recarsi alla Azienda Sanitaria** di appartenenza per presentare e sottoscrivere l'autocertificazione e **ritirare** il certificato di esenzione.

Validità del certificato

Il certificato di esenzione ha validità annuale fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione. Le aziende sanitarie effettuano i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione recuperano gli importi non pagati per le prestazioni erogate e informano l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni.

Niente è cambiato, invece, per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento dell'esenzione da reddito.

Cittadini che hanno diritto all'esenzione

- cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui (COD. E01)
- disoccupati, già precedentemente occupati, e familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare sia inferiore a 8.263,31 euro; incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico (**COD. E02**);
- titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (**COD. E03**);
- titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, e familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare, sia inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico (**COD. E04**).

Il reddito complessivo del nucleo familiare è riferito all'anno precedente.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla ASL di appartenenza e/o agli uffici relazioni con il pubblico delle Aziende Sanitarie.